

SULLA DISTINZIONE TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA

Sentenza del 6.2.2026 n 734 – Corte di Giustizia Tributaria secondo
grado del Lazio, Sez. 13

Composizione

Presidente Dott.ssa Maria Silvia Giorgi

Relatore Dott. Giovanni Giorgianni

79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 175 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
Avviso di accertamento Tari – Prescrizione – Decadenza – Distinzione.

Massima

L'estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione costituisce una fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale, il quale è assoggettato ad un limite temporale riconducibile all'istituto della decadenza, atteso che, mentre quest'ultima si riferisce all'esercizio del potere impositivo, la prescrizione può operare in sede di "recupero" del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa erariale.

Rif. Normativi

L.n. 296/2006 art. 1, co. 161; L.n. 147/2013 art. 1, co. 641 ss

Conformità

Cass. sent. n. 16229/2022

Anno pubb.

2026